

**Accordo
tra la Confederazione Svizzera
e la Repubblica di Turchia concernente un credito di
13 milioni di franchi svizzeri alla Turchia**

Concluso il 13 dicembre 1972

Entrato in vigore con scambio di note il 4 aprile 1973

(Stato 4 aprile 1973)

Il Governo svizzero

e

il Governo turco,

vista la decisione del Governo turco di sviluppare stabilmente in modo equilibrato la propria economia mediante applicazione del piano quinquennale turco per il periodo dal 1968 al 1972, fondandosi sull'azione multilaterale avviata dal Consorzio per la Turchia della OCSE, cui partecipano le Parti contraenti, per agevolare finanziariamente l'esecuzione del programma surriferito e animati dal desiderio di sviluppare i rapporti e la cooperazione economica tra i due Paesi

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

La Confederazione Svizzera stanZIA alla Repubblica di Turchia un credito di 13 milioni di franchi svizzeri (tredici milioni di franchi), quale secondo lotto per il periodo di cui si tratta, subito dopo l'entrata in vigore del presente accordo, alle condizioni in esso definite.

Art. 2

Il credito, che deve contribuire al finanziamento dell'attuazione del piano quinquennale turco è destinato al pagamento di forniture di attrezzature svizzere a lunga durata d'ammortamento economico e di prestazioni di servizi svizzeri di natura analoga attinenti a progetti previsti da detto piano.

Art. 3

Le autorità svizzere e le autorità turche designano in ogni caso e di comune intesa le attrezzature svizzere e le prestazioni di servizio svizzere pagabili secondo le disposizioni del presente accordo.

RU 1974 440

¹ Dal testo originale francese.

La designazione comporta il rilascio, anticipato o successivo, di tutte le autorizzazioni occorrenti per la buona esecuzione di ciascun affare.

Art. 4

Il pagamento delle attrezzature e delle prestazioni di servizi svizzeri di cui all'articolo 3 avviene integralmente nell'ambito della somma menzionata all'articolo primo.

I pagamenti sono effettuati ai creditori svizzeri alle scadenze previste nei contratti privati.

Art. 5

Il controvalore delle forniture e prestazioni dei servizi di cui all'articolo 2 è pagato ai creditori svizzeri secondo l'articolo 4 e sul fondamento di ordini di pagamento della «Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasi, Ankara» (Banca Centrale della Repubblica di Turchia) firmati dalle autorità svizzere competenti.

Art. 6

Il Governo turco s'impegna a pagare un interesse del 3 per cento (tre per cento) annuo sul credito della Confederazione Svizzera, nella misura della sua utilizzazione.

Gli interessi sono pagati il 30 giugno e 31 dicembre di ciascun anno, la prima volta alla fine del semestre durante il quale è stato effettuato il primo pagamento da parte della Confederazione Svizzera.

Art. 7

Il Governo turco, debitore del credito della Confederazione Svizzera indipendentemente dal pagamento dei debiti da parte dei debitori turchi si obbliga a rimborsare il credito in 36 versamenti semestrali uguali, il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, la prima volta il 31 dicembre 1979.

Il Governo turco si riserva facoltà di rifondere, integralmente o parzialmente, il proprio debito verso la Confederazione Svizzera anche prima della scadenza.

Art. 8

Il pagamento degli interessi e degli ammortamenti avviene, all'infuori di qualsiasi eventuale accordo disciplinante i pagamenti tra i due Paesi, in franchi svizzeri, presso la Banca nazionale svizzera, per il conto della Confederazione Svizzera.

Art. 9

Per beneficiare del credito aperto in virtù del presente accordo, i contratti concernenti forniture e prestazioni di servizi di cui all'articolo 3 devono essere conclusi

definitivamente entro il 31 dicembre 1973, tale termine essendo però prorogabile di comune intesa alle condizioni da convenirsi.

Art. 10

Il presente accordo entra in vigore all'atto della notificazione dell'approvazione da parte dei due governi.

Fatto ad Ankara, in due esemplari, il 13 dicembre 1972.

Per il Governo svizzero:

A. Marcionelli

Per il Governo turco:

Ahmet Tufan Gül

